

REGIONE LAZIO Avvocatura Regionale
13 OTT 2015
Arrivo n. 546763

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

Fisc. 144/15
Aw. CAPRIO
h

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Avv. Egidio Lamberti

ROMA

Il ricorso per motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 1260/2015 pendente innanzi la III Ter Sezione di Codesto ecc.mo Tribunale

con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di proporre motivi aggiunti, transigere e desistere e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. ~~Eleggo domicilio con Voi in Roma al viale dei Parioli n. 44 presso l'avv. Massimiliano Marsili, delegandoVi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento~~

Ricorrono la sig.ra Nugnes Annamaria, nata il 27.7.1980 a Mugnano e residente in Trentola Ducenta alla via L. Da Vinci n. 2, C.F. NGNNMR80I67F799K, e il sig. Vincenzo Diana, nato il 29.4.1964 a San Cipriano d'Aversa e residente in Formia alla via G. Paone n. 5, C.F. DNIVCN64D29H798X, rapp.ti e difesi, giusta mandato a margine, dall'avv. Egidio Lamberti, C.F.: LMBGDE67F09F839Y (che indica i seguenti recapiti per le comunicazioni telematiche fax n. 0818150099, PEC: egidio.lamberti@avvocatismcv.it), con il quale elett.te domiciliario in Roma al Viale dei Parioli n. 44 presso l'avv. Massimiliano Marsili

f.to Nugnes Annamaria
f.to Vincenzo Diana
per autentica
f.to avv. Egidio Lamberti

per l'annullamento

a) della determinazione n. G15435 del 3.11.2014, pubblicata sul BURL n. 90 dell'11.11.2014, con la quale il Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio ha approvato la graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio; b) della nota, inviata a mezzo pec in data 23.12.2014, con la quale il Dirigente dell'Area Politica del Farmaco, Dott.ssa Lorella Lombardozzi, ha comunicato il rigetto dell'istanza di riesame in autotutela HD 120535 presentata in data 28.11.2014 ed avente ad oggetto la non corretta valutazione dei titoli del sig. Vincenzo Diana; c)

1 12 OTT. 2015

DIREZIONE REGIONALE AVVOCATURA REGIONALE AREA I	09 OTT. 2015
	PERVENUTO

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

della scheda di valutazione avente ad oggetto il dettaglio dei punteggi attribuiti al dott. Vincenzo Diana per i titoli di studio e di carriera e le esperienze professionali e della scheda di valutazione avente ad oggetto i punteggi massimi attribuibili per titoli di studio e di carriera ed esperienze professionali della candidatura; **d)** dei criteri di valutazione generali e tabelle ad essi allegate, approvati dalla Commissione esaminatrice con verbale, ignoti contenuto, numero e data; *quatenus opus*: **e)** dei verbali della Commissione giudicatrice dal n. 1 al n. 47, conosciuti a seguito di istanza di accesso agli atti e precisanebte: verbale n. 1 del 6.03.2013, verbale n. 2 del 12.03.2013, verbale n. 3 del 19.03.2013, verbale n. 4 del 26.03.2013, verbale n. 5 del 9.04.2013, verbale n. 6 del 23.04.2013, verbale n. 7 del 3 maggio 2013, verbale n. 8 del 7.05.2013, verbale n. 9 del 17.05.2013, verbale n. 10 del 21.05.2013, verbale n. 11 del 4 giugno 2013, verbale n. 12 del 11.6.2013, verbale n. 13 del 21.6.2013, verbale n. 14 del 25.06.2013, verbale n. 15 del 2.7.2013, verbale n. 16 del 5.07.2013, verbale n. 17 del 08.10.2013, verbale n. 18 del 17.10.2013, verbale n. 19 del 22.10.2013, verbale n. 20 del 29.10.2013, verbale n. 21 del 30.10.2013), verbale n. 22 del 15.11.2013, verbale n. 23 del 12.11.2013, verbale n. 24 del 19.11.2013, verbale n. 25 del 21.11.2013, verbale n. 26 del 28.11.2013, verbale n. 27 del 3.12.2013, verbale n. 28 del 10.12.2013, verbale n. 29 del 17.12.2013, verbale n. 30 del 14.1.2014, verbale n. 31 del 21.1.2014, verbale n. 32 del 24.01.2014, verbale n. 33 del 28.1.2014, verbale n. 34 del 11.02.2014, verbale n. 35 del 18.2.2014, verbale n. 36 del 25.2.2014, verbale n. 37 del 26.02.2014, verbale n. 38 del 4.3.2014, verbale n. 39 del 11.03.2014, verbale n. 40 del 18.3.2014, verbale n. 41 del 1.4.2014, verbale n. 42 del

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

15.4.2014, verbale n. 43 del 29.04.2014, verbale n. 44 del 6.5.2014, verbale n. 45 del 20.05.2014, verbale n. 46 del 27.5.2014, verbale n. 47 del 16.6.2014; **e1)** del bando di concorso e relativi allegati, con il quale è stato indetto il concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio, approvato con determina dirigenziale n. B07698 del 18.10.2012 e modificato con determina dirigenziale n. B09006 del 20.11.2012; **e2)** della determina dirigenziale n. B09482 del 12.12.2012, ignoti contenuto e data, di nomina della Commissione giudicatrice, richiamata nella determinazione n. G15435 del 3.11.2014; **f)** nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale in essi incluse le schede di valutazione dei candidati collocati in graduatoria dalla posizione n. 1 alla posizione n. 330.

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti a vedersi assegnata la corretta posizione in graduatoria in applicazione dei criteri di valutazione dei titoli fissati con D.P.C.M. n. 298/94.

FATTO

1. Con ricorso RG. n. 1260/2015 e successivi motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato la graduatoria finale del concorso pubblico straordinario per titoli, indetto dalla Regione Lazio con determina dirigenziale n. B07698 del 18.10.2012 e ss.mm. ed avente ad oggetto l'assegnazione di complessive n. 279 sedi farmaceutiche, di nuova istituzione e vacanti, nonché di quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso straordinario durante il biennio di validità della graduatoria medesima.

2. In particolare, con il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno censurato l'operato dell'Amministrazione deducendo:

a) l'illegittimità dei criteri di valutazione dei candidati se e per quanto adottati dopo la seduta di insediamento della Commissione Giudicatrice o in una fase procedurale tale da violare la *par condicio* tra i candidati;

b) l'illegittimità dei criteri di valutazione dei candidati per violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. n. 298/1994;

c) l'illegittimità della omessa attribuzione ai ricorrenti di 0,15 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista del sig. Vincenzo Diana;

d) l'illegittimità dell'omessa attribuzione ai ricorrenti di 0,4 punti per il corso di perfezionamento, di durata superiore ai 18 mesi, in medicina omeopatica con esame finale conseguito dal dott. Vincenzo Diana;

e) l'illegittimità dell'omessa attribuzione di 0,025 punti, per ciascuno dei due corsi di aggiornamento seguiti dal Dott. Vincenzo Diana, per un totale di 0,05 punti.

2. A seguito di istanza di accesso agli atti i ricorrenti hanno, da ultimo, preso visione ed estratto copia dei verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice nei quali sono stati specificati i criteri di valutazione dei candidati e sono state valutate le domande di partecipazione dai medesimi presentati, constatando la sussistenza di ulteriori profili di illegittimità del suo operato.

3. In particolare, dalla disamina dei verbali di valutazione è emerso che la Commissione esaminatrice ha ritenuto di poter: a) **integrare** ed ulterior-

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

mente **'specificare'** i criteri di valutazione dei candidati in un momento **successivo** a quello di inizio della valutazione delle domande di partecipazione; **b)** di poter procedere ad una **'valutazione' retroattiva** dei candidati già esaminati e **c)** di poter valutare i candidati al concorso anche in caso di assenza di uno dei membri della Commissione, assegnando un punteggio anche per conto del membro assente.

4. Tali comportamenti viciano ulteriormente l'operato della Commissione d'esame e le decisioni finali cui è per tal verso pervenuta la Regione Lazio.

5. In ragione di tanto, alle censure rivolte ai provvedimenti impugnati con l'originario ricorso ed i successivi motivi aggiunti occorre aggiungere quelli ora emergenti alla stregua delle ulteriori notizie apprese a seguito dell'acquisizione dei verbali di valutazione dei candidati che sono, in una agli atti presupposti, connessi e consequenziali, illegittimi, errati ed ingiusti e vanno annullati anche per i seguenti ulteriori

MOTIVI

I.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7.8.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 E 6 del DPCM N. 298/94. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA' E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO.

1. Le operazione di valutazione dei titoli di studio e carriera effettuate dalla Commissione sono illegittime non solo perché hanno completamente stravolto i criteri stabiliti dal legislatore con il D.P.C.M. n. 298/1994, ma

anche perchè poste in essere in totale violazione del principio della **par condicio dei concorrenti e di trasparenza ed imparzialità** dell'azione amministrativa in quanto la Commissione ha ritenuto di poter **integrare** i criteri di valutazione **in un momento successivo** a quello di inizio della valutazione dei candidati.

Dalla lettura dei verbali emerge, infatti, che la Commissione ha specificato i criteri di valutazione nei verbali nn. **1** (del 6.03.2013), **2** (del 12.03.2013), **3** (del 19.03.2013), e **4** (del 26.03.2013).

Nei successivi verbali n. **5** (del 9.04.2013) e **6** (del 23.04.2013) ha proceduto alla valutazione di n. **23** candidati in forma associata e **6** candidati in forma singola.

Nelle sedute successive, del tutto inopinatamente, ha posto in essere un'attività di successiva integrazione ed ulteriore specificazione dei criteri già fissati e di valutazione "retroattiva" delle domande già esaminate.

Di tanto si ha compiuta riprova dalla lettura:

➤ Del verbale n. **7** inerente la seduta del 3 maggio 2013 nella quale la Commissione esaminatrice ha dapprima **integrato** il verbale n. **3** stabilendo che "*i titoli di studio... debbano essere valutati nell'ambito dell'art. 6 punto c) del DPCM n. 298794 per un punteggio di 0,4 punti a Commissario e per un totale massimo di 2,00 punti*" e poi proceduto alla valutazione di n. **8** candidati in forma associata e n. **1** candidato in forma singola.

➤ Del verbale n. **8** (del 7.05.2013), nel quale la Commissione ha stabilito "*che non saranno valutate, con effetto retroattivo sui candidati valutati nelle riunioni precedenti, le borse di studio che risultano*

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

in concomitanza alla specializzazione e al dottorato” e ha poi proceduto alla valutazione di n. 13 candidati in forma associata e n. 3 candidati in forma singola. Dalla lettura di tale verbale non solo emerge l’illegittima definizione dei criteri di valutazione in un momento successivo all’inizio della valutazione dei titoli dichiarati dai candidati ma non è dato nemmeno sapere quando è stata posta in essere l’attività di rivalutazione dei titoli dei candidati già esaminati, non dandosi conto di tale attività in nessuno dei verbali dal n. 1 al n.

47.

Nel successivo verbale n. 9 (del 17.05.2013), la Commissione ha proceduto alla valutazione di n. 8 candidati in forma associata e n. 5 candidati in forma singola.

Nel verbale n. 10 (del 21.05.2013), la Commissione, pur avendo avviando **avviato la correzione**, ha disposto ancora una volta **l’integrazione del verbale n. 3 individuando i punti da attribuire alla voce borsa di studio e corsi di perfezionamento** e, poi, proceduto alla valutazione di n. 12 candidati in forma associata e n. 1 candidato in forma singola.

Infine, con il verbale n. 11 (del 4 giugno 2013) la Commissione, sempre nell’intento di “specificare” i criteri di valutazione, ha previsto che *“prima di procedere nella valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, stabilisce che si riserva di valutare volta per volta le borse di studio conseguite in paesi extraeuropei”* e, poi, proceduto alla valutazione di n. 13 candidati in forma associata e n. 4 candidati in forma singola.

2. L’attività di specificazione successiva dei criteri, effettuata dalla Commissione in un momento **successivo a quello di inizio delle operazioni di**

valutazione dei candidati, viola il disposto dell'art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 ed, in ogni caso, il più generale principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa e di rispetto della par condicio dei candidati, che impongono alla Commissione di fissare o specificare i criteri di valutazione in un momento precedente all'inizio delle operazioni di valutazione.

In tal senso, del resto, si è espressa la pacifica Giurisprudenza Amministrativa la quale ha a più riprese affermato che "il principio ... della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore ... pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purchè prima della loro concreta valutazione" (ex multis Cons. St., Sez. VI, 13.03.2015, n. 1411).

Di contro, nel caso di specie, la Commissione, pur avendo avviato la valutazione dei titoli, ha proceduto ad una loro successiva integrazione e specificazione quando aveva già contezza dei titoli posseduti dai candidati già valutati nelle precedenti sedute.

Tanto esime da ogni ulteriore considerazione in merito.

2. Ulteriore profilo di illegittimità dell'attività valutativa posta in essere dalla Commissione esaminatrice discende dalla decisione assunta dalla stessa di procedere alla rivalutazione con efficacia **retroattiva** dei candidati già valutati.

Tanto si desume dalla lettura del verbale n. 8 del 7.05.2013, nel quale è

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

previsto *“che non saranno valutate, con effetto retroattivo sui candidati valutati nelle riunioni precedenti, le borse di studio che risultano in concomitanza alla specializzazione e al dottorato”*.

Tale attività di rivalutazione, oltre a violare il principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa e di rispetto della par condicio dei candidati di cui si è detto, è altresì illegittima siccome:

a) la Commissione non dà conto in nessuno dei verbali di quando sia avvenuta tale attività di rivalutazione con efficacia retroattiva;

b) si pone in ogni caso in contrasto con il principio, elaborato in sede giurisprudenziale, secondo il quale la Commissione, una volta “chiuso” il verbale non può più modificarlo, essendosi esaurito il suo **potere valutativo**.

Sul punto, proprio in materia di concorsi pubblici è stato, infatti, affermato che *“il verbale della commissione di concorso – che, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del D.P.R. n. 220, deve descrivere tutte le fasi del concorso e che va redatto giorno per giorno (art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487) – costituisce un atto pubblico che è assistito da fede privilegiata, cioè fa prova sino a querela di falso di quanto in esso attestato; una volta che il verbale venga chiuso, cioè confermato e sottoscritto, esso diviene pertanto intangibile anche per gli stessi componenti della commissione, nel senso che il potere che con la verbalizzazione è stato esercitato è venuto meno, cioè si è consumato. Può senz'altro ammettersi che – nel caso in cui il verbale sia inficiato da errori materiali – sia consentito operare le opportune rettifiche ma deve trattarsi del vero e proprio errore materiale, cioè di una inesattezza percepibile ictu oculi dal contesto dell'atto e talè da*

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

non determinare alcuna incertezza in ordine alla individuazione di quanto effettivamente rappresentato e avvenuto” (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 10.01.2008, n. 28).

Anche per tal verso emerge, dunque, con evidenza l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

II.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 7.8.1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 E 6 del DPCM N.

298/94. VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/1994.

ECESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITA’ E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDIZIONE.

1. Le operazioni di valutazione dei titoli poste in essere dalla Commissione esaminatrice sono illegittime anche sotto un ulteriore e diverso profilo.

Si consideri che la Commissione nei verbali n. **14** (del 25.06.2013), **16** (del 5.07.2013), **17** (del 08.10.2013), **21** (del 30.10.2013), **25** (del 21.11.2013), **26** (del 28.11.2013), **28** (del 10.12.2013), **32** (del 24.01.2014), **34** (del 11.02.2014), **37** (del 26.02.2014), **39** (del 11.03.2014), **43** (del 29.04.2014) e **45** (del 20.05.2014) ha ritenuto di poter valutare i titoli dei candidati, pur essendo **assente un membro** della Commissione.

L’assenza di uno dei membri della Commissione inficia le valutazioni all’uopo operate per due ordini di considerazioni.

Innanzitutto, perché dalla disamina delle schede di valutazione relative ai candidati valutati nelle sedute in cui era assente un membro del Collegio è emerso che per **alcuni titoli ai candidati, poi risultati vincitori di concor-**

so, è stato attribuito il punteggio **massimo che la Commissione avrebbe potuto attribuire** solo in caso di presenza di **tutti e cinque** i membri della Commissione.

Dalla disamina dei verbali citati, inoltre, non emerge né che sia stata conferita una delega al voto ad uno dei membri presenti da parte del membro assente né che sia stato nominato un supplente per il membro assente.

Ci si chiede, quindi, come sia stato possibile attribuire il massimo del punteggio attribuibile solo in presenza di tutti e cinque i membri del Collegio e chi abbia votato al posto del membro assente!

A tale conclusione sarà agevole pervenire ove si consideri, a titolo **esemplificativo e non esaustivo** e tenendo conto solo dei candidati vincitori di concorso, la posizione di:

- **Porcaro Teresa** che si è vista attribuire **2** punti per la voce "specializzazioni-borse di studio o di ricerca" a fronte del punteggio massimo di **0,4** attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e che quindi stante l'assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di 1,60;

- **Nasso Maria** che si è vista attribuire punti **0,50** per la voce "abilitazione e corsi di aggiornamento" a fronte del punteggio massimo di **0,1** attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e che quindi stante l'assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di 0,40;

- **Petitto Valentina** che si è vista assegnare **3,5** punti per la laurea in scienze biologiche a fronte del punteggio massimo di **0,7** attribuibile da

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

parte di ciascun membro della Commissione e, quindi, stante l'assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di **2,80**;

- **Urzino Pasquale** che si è visto attribuire punti **0,50** per la voce "*abilitazione e corsi di aggiornamento*" a fronte del punteggio massimo di **0,1** attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e, quindi, stante l'assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di **0,40**.

- **Melaragni Alessandro** che si è visto attribuire **2** punti per le specializzazioni possedute a fronte del punteggio massimo di **0,4** attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e, quindi, stante l'assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di **1,60**

- **Fischetti Gianluca** che si è visto attribuire **1,5** punti per la seconda laurea posseduta a fronte del punteggio massimo di **0,3** attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e, quindi, stante l'assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di **1,20**.

- **Mottola Rita** che si è vista attribuire **2** punti per la voce "*specializzazioni, borse di studio o di ricerca*" a fronte del punteggio massimo di **0,4** attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e, quindi, stante l'assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di **1,60**.

- **Romano Maria Rosaria** che si è vista attribuire **2** punti per la voce "*specializzazioni-borse di studio o di ricerca*" a fronte del punteggio

massimo di **0,4** attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e, quindi, stante l'assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di 1,60 e **0,5** per la voce "abilitazione e corsi di aggiornamento" a fronte del punteggio massimo di **0,1** attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e, quindi, stante l'assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di 0,4.

- **Albanese Giuseppe** che si è vista attribuire **2** punti per la voce "specializzazioni-borse di studio o di ricerca" a fronte del punteggio massimo di **0,4** attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e, quindi, stante l'assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di 1,60.

- **Muscolo Luisa Anna Adele** che si è vista assegnare **3,5** punti per la laurea in scienze biologiche a fronte del punteggio massimo di **0,7** attribuibile da parte di ciascun membro della Commissione e, quindi, stante l'assenza di un membro della Commissione avrebbe dovuto raggiungere il punteggio massimo di 2,80

Ma non è tutto.

2. Tale *modus procedendi* è, in ogni caso, illegittimo ove si consideri che la Commissione, nel momento in cui procede alla valutazione dei candidati, opera come Collegio **perfetto**, dal momento che la sua attività è rilevante ai fini della valutazione del candidato e non si configura quale attività meramente istruttoria o preparatoria del concorso.

Sul punto, la Giurisprudenza Amministrativa ha costantemente affermato che "*secondo un principio pacifico in giurisprudenza, in sede di operazioni*

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241


concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento: essa ha natura di collegio perfetto solo nei momenti in cui adotta determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (come la fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali, la selezione degli argomenti e la redazione delle tracce delle prove scritte, la determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali, la correzione degli elaborati e lo svolgimento delle prove orali), ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso. Solo le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono la presenza di tutti i componenti del collegio e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza soltanto di alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione" (Cons. St., Sez. V, 9.03.2012, n. 1347).

Anche per tal verso emerge l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso. Conseguenze di legge.

Avv. Egidio Lamberti



avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-8150099; 081/5038241

RELATA DI NOTIFICA AI SENSI

DELLA LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53

Ad istanza della sig.ra Nugnes Annamaria, nata il 27.7.1980 a Mugnano e residente in Trentola Ducenta alla via L. Da Vinci n. 2, C.F. NGNNMR80I67F799K, e del sig. Vincenzo Diana, nato il 29.4.1964 a San Cipriano d'Aversa e residente in Formia alla via G. Paone n. 5, C.F. DNIVCN64D29H798X, io sottoscritto avv. EGIDIO LAMBERTI del Foro di Santa Maria Capua Vetere con studio in Aversa (Ce) al Viale della Libertà n. 112, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere in data 18 febbraio 2008, ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, ho notificato il suesteso ricorso per motivi aggiunti, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

1) Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., con sede in Roma alla via R. Raimondi Garibaldi n. 7 cap. 00145 mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del Servizio Postale con Raccomandata A.R. n. 76689897682.6 spedita dall'Ufficio Postale Aversa Centro, cronologico n.ro 76

avv. Egidio Lamberti



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Egidio Lamberti".

